

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11480 Zoggia: Emanazione dei decreti attuativi della disciplina relativa alla procedura arbitrale a tutela dei risparmiatori delle banche in risoluzione	18
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	28
5-11481 Paglia: Iniziative per scongiurare il rischio di <i>default</i> della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca	18
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	29
5-11482 Petrini: Chiarimenti circa l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di persone migranti richiedenti asilo ..	18
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	31
5-11483 Busin: Iniziative per evitare che cittadini extracomunitari residenti in Italia possano dichiarare familiari fiscalmente a carico attraverso autocertificazione	18
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	33
5-11501 Pesco: Dati concernenti i <i>deferred tax asset</i> (DTA) delle banche e i relativi crediti di imposta	19
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	35

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	19
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Federcasse, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413)	27
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 6 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11480 Zoggia: Emanazione dei decreti attuativi della disciplina relativa alla procedura arbitrale a tutela dei risparmiatori delle banche in risoluzione.

Eleonora CIMBRO (MDP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Eleonora CIMBRO (MDP) si dichiara soddisfatta della risposta, con la quale il rappresentante del Governo ha comunicato che, nel termine di pochi giorni, avrà luogo l'emanazione dei decreti attuativi della disciplina relativa alla procedura arbitrale prevista a tutela dei risparmiatori delle banche sottoposte a risoluzione.

Al riguardo, nel sottolineare il notevole ritardo nell'adozione dei predetti provvedimenti e la gravità della vicenda richiamata, a due anni dall'approvazione del decreto – legge cosiddetto « Salva banche » che ha disposto la risoluzione di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio delle provincia di Chieti, evidenzia l'esigenza improrogabile di adottare una soluzione concreta che tuteli tutti i risparmiatori interessati da tali vicende. Auspica quindi che il Governo proceda effettivamente al più presto all'emanazione dei decreti attuativi del predetto meccanismo arbitrale, come preannunciato nella risposta del Viceministro, riservandosi di verificare l'operato in merito dell'Esecutivo.

5-11481 Paglia: Iniziative per scongiurare il rischio di default della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nel ringraziare il Viceministro, si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta. Rileva infatti come essa, anziché affermare con chiarezza che alla Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca non sarà applicata la procedura di *bail-in* né il cosiddetto *burden sharing*, permane in una prospettiva di pericolosa incertezza.

5-11482 Petrini: Chiarimenti circa l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di persone migranti richiedenti asilo.

Paolo PETRINI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo PETRINI (PD) ringrazia il Viceministro per la risposta, che crede contribuirà a chiarire una questione che aveva provocato gravi preoccupazioni presso molti soggetti operanti nel settore dell'accoglienza ai migranti.

5-11483 Busin: Iniziative per evitare che cittadini extracomunitari residenti in Italia possano dichiarare familiari fiscalmente a carico attraverso auto-certificazione.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Viceministro, dalla quale si deduce che l'Esecutivo considera la normativa vigente sufficiente a evitare indebite detrazioni dalle dichiarazioni dei redditi di cittadini extracomunitari con familiari a carico non residenti in Italia. Al riguardo, nel ribadire la propria opinione, opposta rispetto a

quella espressa dal Governo, ritiene opportuno un intervento restrittivo in tal senso, per evitare facili abusi della regolamentazione in materia di dichiarazioni fiscali.

5-11501 Pesco: Dati concernenti i *deferred tax asset* (DTA) delle banche e i relativi crediti di imposta.

Daniele PESCO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale prende avvio dalle notizie pubblicate dagli organi di stampa circa le DTA (*deferred tax asset*) che, per le banche, si trasformano automaticamente in crediti d'imposta in caso di perdite fiscali.

Al riguardo, nel sottolineare l'importanza della questione sottesa alla propria interrogazione, rileva come, di recente, il fenomeno abbia assunto proporzioni rilevanti, posto le banche hanno effettuato ingenti svalutazioni e cessioni di crediti in sofferenza e che le DTA detenute dagli istituti bancari ammonterebbero a una somma quantificabile tra 50 e 80 miliardi di euro.

In tale quadro l'interrogazione chiede al Governo di fornire dati dettagliati e analitici relativi alla quantificazione dell'ammontare delle DTA maturate e utilizzate dal sistema bancario, nonché la stima delle stesse per i prossimi anni.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Si riserva inoltre di integrare la risposta con i dati relativi ai profili di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Daniele PESCO (M5S) prende atto della risposta fornita dal Viceministro.

Paolo PETRINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI (PD), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 4505, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Al riguardo segnala in primo luogo come la legge n. 234 del 2012 abbia operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti:

la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

I contenuti propri dei due disegni di legge sono stabiliti dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.

Per quanto concerne il disegno di legge europea, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 234 del 2012, in tale veicolo legislativo sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

A tale proposito ricorda che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU *pilot* – IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio – trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

Ricorda inoltre che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati.

La relazione è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge europea,

per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Rileva quindi come la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti sia sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente.

In particolare, segnala come, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, siano considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

Rammenta inoltre che, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emen-

damenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge C. 4505, esso contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Il provvedimento è volto in particolare a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:

libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2);

giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4);

fiscalità (articoli da 5 a 7);

lavoro (articolo 8);

tutela della salute (articolo 9);

tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11);

altre disposizioni (articoli da 12 a 14).

Per quanto concerne le norme di interesse della Commissione Finanze, richiama in primo luogo l'articolo 5, il quale modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2013/4080, allo stadio di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Con tale atto la Commissione europea aveva infatti contestato alla Repubblica Italiana il mancato rispetto degli obblighi imposti dall'articolo 183, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Ai sensi del richiamato articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, qualora, per un periodo d'imposta l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.

La Commissione europea aveva sostenuto che l'Italia facesse correre eccessivi rischi finanziari ai soggetti passivi in occasione del rimborso IVA; tuttavia, la portata delle contestazioni risulta ridimensionata a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dei rimborsi IVA, nell'ambito dell'esercizio della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, in attuazione della quale, con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 175 del 2014, è stato modificato l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Ricorda al riguardo che il menzionato articolo 13 del decreto legislativo n. 175 ha novellato pressoché integralmente le previsioni dell'articolo 38-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di rimborsi

IVA: rispetto alla precedente impostazione della normativa sui rimborsi, che prevedeva in via generale l'obbligo di prestazione di garanzia con specifiche eccezioni, le novelle apportate dal decreto legislativo n. 175 del 2014 hanno generalizzato l'esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici.

Successivamente, l'articolo 7-*quater*, comma 32, del decreto – legge n. 193 del 2016, ha elevato da 15.000 a 30.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento. I rimborsi oltre la soglia dei 30.000 euro sono subordinati a una dichiarazione/istanza, al visto di conformità ed a un'autocertificazione sulle consistenze patrimoniali del soggetto richiedente. Sono poi previste alcune ipotesi nelle quali al contribuente è richiesta la prestazione di idonea garanzia, che comunque sostituisce il visto di conformità.

Rammenta inoltre che la prestazione di garanzia e il visto di conformità non sono più previsti, dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni sottoposti ad un programma di assistenza da parte dall'Agenzia delle entrate, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

In tale contesto normativo le disposizioni dell'articolo 5 prevedono, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso presenta profili di rischio e continua ad essere tenuto a prestare una garanzia a tutela delle somme erogate, il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia stessa, da effettuarsi quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso.

Più in dettaglio, il comma 1 riconosce una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che, ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA. Tale ristoro è fissato in misura

pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.

Detta somma è versata quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spetta il rimborso dell'imposta; nel caso di mancata emissione di un avviso di rettifica o di accertamento ciò si verifica alla scadenza del termine per l'emissione.

Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione, il comma 2 prevede che la medesima si applica a partire dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo, valutati in 7,3 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.

In particolare, il comma 1 introduce una nuova lettera b-*bis*) nell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riconducendo le cessioni di beni – e relative prestazioni accessorie – effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo (iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 125 del 2014), alle cessioni all'esportazione non imponibili ai fini IVA.

La disposizione intende attuare quanto previsto dall'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto), la quale consente di esentare dall'IVA le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori

dall'Unione nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del territorio UE.

Ai sensi della novella proposta l'esenzione ai fini IVA si applica alle spedizioni o trasporti al di fuori dell'UE effettuate dal cessionario (o per suo conto) entro 180 giorni dalla consegna. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.

Le modalità della cessione o spedizione in oggetto sono fissate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 dell'articolo 6 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale fissa la sanzione amministrativa (dal cinquanta al cento per cento del tributo) nei confronti di chi effettua, senza addebito d'imposta, le cessioni all'esportazione – ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto, di 90 giorni. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

In dettaglio, la novella proposta, includendo nel testo dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 il richiamo alla nuova lettera *b-bis*) dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (introdotta dal comma 1 dell'articolo 6), intende estendere tale disciplina sanzionatoria alle cessioni che sono oggetto della disposizione (applicabile qualora i beni in questione non dovessero essere effettivamente esportati, in frode alla legge).

Il comma 3 dell'articolo 6 abroga l'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, il quale reca la disciplina attualmente vigente sulla non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni in oggetto.

L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a

traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

In merito ricorda che le misure agevolative oggetto di estensione sono:

il riconoscimento di un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 457 del 1997;

la concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF e IRES, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 457 del 1997;

l'esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

l'applicazione del regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale (cosiddetta *tonnage tax*) di cui all'articolo 155, comma 1, del TUIR.

In dettaglio, il comma 1 dell'articolo prevede che la suddetta estensione avviene a decorrere dal periodo d'imposta nel quale entra in vigore il decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 3.

Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino a condizione che sia rispettato quanto stabilito da una serie di disposizioni puntualmente indicate:

gli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto – legge n. 457 del 1997, i quali consentono il servizio di cabotaggio delle navi iscritte al Registro internazionale per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda con i seguenti limiti:

a) un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o

preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se vengono osservati i requisiti di nazionalità dell'equipaggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c): sostanzialmente sono richiesti 6 ufficiali di nazionalità UE compreso il comandante;

b) sei viaggi di cabotaggio al mese, oppure viaggi illimitati ma ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, se sono rispettati i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e del comma 1-*bis*, cioè se l'equipaggio è interamente di cittadinanza comunitaria oppure è extracomunitario qualora sia stata utilizzata la deroga del comma 1-*bis*, cioè in presenza di specifici accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore,

c) per le navi traghetto ro-ro (*roll on roll off*, che traghettano mezzi gommati) e ro-ro pax (*roll on roll off passengers*, che traghettano mezzi gommati e/o passeggeri), adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, solamente qualora sia imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario;

l'articolo 3 del decreto-legge n. 457 del 1997, il quale prevede che le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri; il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è invece regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo;

l'articolo 317 del Codice della navigazione, che disciplina la composizione e la forza minima dell'equipaggio;

l'articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, che disciplina i poteri del comandante del porto relativamente alla formazione degli equipaggi, prevedendo che nella formazione dell'equipaggio della nave, spetti esclusivamente al comandante del porto, di accertare che l'equipaggio comprenda il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto indispensabile alla sicurezza della navigazione; di vigilare che sia garantita l'osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per l'igiene e abitabilità dei locali destinati all'equipaggio; di vigilare sull'osservanza delle tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal Ministero o nei contratti collettivi d'arruolamento.

Il comma 3 dell'articolo 7 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal l'articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2018 e a 11 milioni di euro a decorrere dal 2019, ai quali si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea.

Al riguardo rileva come l'articolo 7 intenda consentire la chiusura del caso EU-Pilot 7060/14/TAXU, nel cui ambito la Commissione europea ha posto la questione della compatibilità con il diritto dell'UE delle vigenti disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime (di cui al richiamato articolo 4 del decreto - legge n. 457 del 1997 e ai richiamati articoli da 155 a 161 del TUIR).

In particolare, la Commissione europea ha rilevato come il requisito dell'immatricolazione della nave nel Registro internazionale italiano (RII) ai fini della concessione dei predetti benefici fiscali potrebbe costituire una condizione discriminatoria nei confronti dei soggetti esercenti attività

di traffico marittimo internazionale stabiliti in altri Stati dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), ponendosi dunque come una restrizione contraria alla libertà di stabilimento, garantita dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) e dall'articolo 31 dell'Accordo SEE. Inoltre, ad avviso della Commissione europea, l'applicazione di misure fiscali di vantaggio ai soli esercenti navi immatricolate nel RII potrebbe dissuadere lo stabilimento in Italia da parte di soggetti residenti in altri Stati dell'UE o dello SEE esercenti l'attività di traffico marittimo internazionale nella misura in cui probabilmente le navi da essi utilizzate sono registrate nel Registro navale dei rispettivi Stati. La legislazione italiana, infatti, instaura una differenza di trattamento fiscale in funzione della nazionalità del mezzo di esecuzione della prestazione che, in quanto tale, potrebbe costituire una restrizione contraria alla libertà di prestazione dei servizi, quale garantita dall'articolo 56 del TFUE e 36 dell'Accordo SEE.

Per quanto riguarda invece le disposizioni del disegno di legge non attinenti agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 1 modifica la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori riallineandola a quella dettata dalla legge professionale forense per gli avvocati che abbiano conseguito il titolo in Italia.

L'articolo 2 introduce una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci veterinari, novellando gli articoli 89 e 118 del codice dei medicinali veterinari, di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006, attuativo della direttiva 2004/28/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE.

L'articolo 3 modifica la legge n. 654 del 1975, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, nonché il decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, al fine di sanare il caso EU-Pilot 8184/15/Just (che ha rilevato una

serie di carenze individuate nel quadro legislativo italiano di recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI), attuando i contenuti della predetta decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

L'articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015/2016) relative all'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore.

L'articolo intende completare l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE (rispetto alla quale era stata avviata la procedura di infrazione n. 2011/4147), per quanto riguarda l'ambito di operatività temporale della nuova disciplina.

L'articolo 8 stanziava risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del « col-laboratore esperto linguistico ».

La disposizione intende risolvere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 240 del 2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

In particolare, la Commissione europea, pur ritenendo che l'automatica estinzione dei giudizi pendenti potrebbe essere vista come logica conseguenza di una definizione in via legislativa della questione oggetto di controversia, si è interrogata

sulla necessità e la proporzionalità della restrizione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

L'articolo 9, riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, reca disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

In particolare l'articolo adegua la normativa nazionale vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011; ma, soprattutto, esso è volto a dare recepimento alla direttiva (UE) 2015/2203, avente lo scopo di:

allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla nuova distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); la proposta è intesa a delineare il conferimento dei poteri alla Commissione nel nuovo contesto giuridico creato dal trattato di Lisbona;

tener conto della nuova legislazione adottata nel frattempo, segnatamente per quanto riguarda l'alimentazione umana (la direttiva 2000/13/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) n. 882/2004, il regolamento (CE) n. 1332/2008 ed il regolamento (CE) n. 1333/2008);

adeguare i requisiti di composizione dei prodotti interessati alle norme internazionali pertinenti adottate dal *Codex Alimentarius*.

L'articolo 10 integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-*sexies* del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo e di pervenire, quindi, al superamento di una delle contestazioni mosse

dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.

La norma è volta a garantire una corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, che prevede che il trattamento più spinto del secondario per le aree sensibili debba essere applicato a tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti (A.E.).

L'articolo 12 modifica la legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine, da un lato, di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e, dall'altro, di garantirne il corretto e tempestivo recepimento.

L'articolo 13 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

In particolare, la lettera a) propone, mediante l'inserimento di una nuova lettera *e-bis*) nel comma 7 dell'articolo 29 della citata legge n. 234, che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddette « direttive deleganti »).

La lettera b) consente il recepimento con decreto ministeriale degli atti delegati

dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

L'articolo 14 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, ad eccezione dell'articolo 4 (relativo alla disciplina transitoria del fondo indennizzo vittime di reato), dell'articolo 5 (relativo alla disciplina dei rimborsi IVA), dell'articolo 7 (relativo ad agevolazioni fiscali per le navi iscritte nel Registro internazionale di altri Stati membri) e dell'articolo 8 (relativo al trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 giugno 2017.

Audizione dei rappresentanti di Federcasse, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.25.

ALLEGATO 1

5-11480 Zoggia: Emanazione dei decreti attuativi della disciplina relativa alla procedura arbitrale a tutela dei risparmiatori delle banche in risoluzione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'Onorevole Davide Zoggia ed altri chiedono di conoscere i tempi per l'adozione dei decreti attuativi disciplinanti la procedura arbitrale a tutela dei risparmiatori delle banche in crisi.

Al riguardo, si comunica che il regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al fondo di solidarietà di cui l'articolo 1, comma 857, lettera *d*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della Giustizia – Servizio pubblicazioni per la PA, previa registrazione, in data 15 maggio 2017, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante

criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, di cui all'articolo 1, comma 859 della Legge di stabilità 2016, è stato inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, al Ministero della giustizia – Servizio pubblicazioni per la PA in data 10 maggio u.s.

Pertanto la pubblicazione di entrambi i provvedimenti, espletati gli ultimi adempimenti di legge, è attesa nei prossimi giorni.

ALLEGATO 2

5-11481 Paglia: Iniziative per scongiurare il rischio di *default* della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta immediata in commissione dell'onorevole Giovanni Paglia riguarda la problematica del salvataggio delle due banche venete: Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

In particolare, l'interrogante, nel fare riferimento al fabbisogno di ricapitalizzazione dei due istituti bancari, chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere « se non ritenga di dover individuare una rapida soluzione che scongiuri il rischio di default dei due istituti ».

Al riguardo la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che in data 17 marzo 2017 la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno presentato al MEF una preventiva richiesta di ricapitalizzazione precauzionale.

La BCE ha quantificato in euro 6,4 miliardi lo *shortfall* risultante dagli *stress test*, che rappresenta l'ammontare massimo della ricapitalizzazione statale ai sensi della normativa europea, e ha attestato la *solvency* delle due banche alla più recente data di riferimento del 31 dicembre 2016.

Successivamente alla presentazione dell'istanza, si è avviato un complesso negoziato che vede coinvolti questa Amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione Europea (DG-Competition), la BCE e le due banche in discorso, al fine di verificare la compatibilità dell'intervento pubblico prospettato con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

Si precisa che la « ricapitalizzazione precauzionale » (*precautionary recapitali-*

sation) è una misura prevista dalla normativa europea (*Bank Recovery and Resolution Directive*, BRRD) in casi eccezionali, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria. In tali casi è ammesso, per rafforzare il patrimonio di una banca, un sostegno pubblico straordinario, di natura cautelativa e temporanea, a condizione che la banca sia solvibile e che l'intervento sia approvato in base alle regole sugli aiuti di Stato. Queste ultime prevedono che l'intervento dello Stato può essere effettuato applicando, ove ne ricorrano i presupposti, il principio di « condivisione degli oneri » o *burden sharing*.

Qualora le obbligazioni subordinate siano state vendute a clientela al dettaglio (*retail*) non rispettando corrette regole di trasparenza, è possibile attenuare gli effetti dell'applicazione del principio di « condivisione degli oneri ».

Secondo anche quanto specificato nel Comunicato del MEF del 25 maggio u.s., il dialogo con le autorità europee prosegue, con il comune obiettivo di concordare la soluzione che garantisca la stabilità delle due banche venete e salvaguardi integralmente i risparmiatori, nel pieno rispetto delle regole europee. Inoltre, sotto il profilo della liquidità, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca dispongono di tutte le garanzie pubbliche necessarie.

Si conferma la volontà del Governo che la soluzione alla problematica sia definita in tempi rapidi.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Stampa

Comunicato n. 84

Il Ministro Padoan ha incontrato i vertici di Pop. Vicenza e Veneto Banca

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha incontrato questa mattina i vertici di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca per un'analisi congiunta della situazione delle due banche.

Con riferimento alla riunione che si è svolta ieri a Bruxelles tra le autorità italiane e le autorità europee con la partecipazione di rappresentanti delle due banche, si è trattato di uno dei numerosi passaggi previsti dalla consueta interlocuzione tecnica contemplata per questi casi.

Il dialogo con le autorità europee prosegue, con il comune obiettivo di concordare la soluzione che garantisca la stabilità delle due banche venete e salvaguardi integralmente i risparmiatori, nel pieno rispetto delle regole europee.

Sotto il profilo della liquidità, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca dispongono di tutte le garanzie pubbliche necessarie.

Il Governo è impegnato perché la soluzione sia definita in tempi rapidi.

Roma, 25 maggio 2017

Ore, 11.27

ALLEGATO 3

5-11482 Petrini: Chiarimenti circa l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di persone migranti richiedenti asilo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine all'applicazione dell'esenzione dall'IVA, di cui all'articolo 10, comma 1, n. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relativa alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese in favore dei migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

In particolare, gli Onorevoli chiedono di chiarire l'ambito di applicazione dell'esenzione in argomento con riferimento alla rilevanza dei requisiti che deve possedere il destinatario delle prestazioni da esentare, ossia il « migrante ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In merito al trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, riservato alla gestione ai centri di accoglienza dei migranti o richiedenti asilo politico in Italia, l'Amministrazione finanziaria ha precisato con numerosi documenti di prassi (risoluzioni n. 322651 del 17 aprile 1986; n. 345266 del 17 febbraio 1987; n. 431409 del 28 febbraio 1992 e n. 188/E del 12 giugno 2002) che trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 10, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Detta norma prevede l'esenzione dall'IVA per « le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie ».

La gestione globale che caratterizza determinate strutture come quelle destinate ad accogliere migranti o richiedenti asilo politico, comprende in via primaria l'alloggio e accessoriamente altri servizi di supporto.

Con i menzionati documenti di prassi l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire (ris. n. 188/E del 2002) che il legislatore, coerentemente con quanto previsto dalle norme comunitarie (articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della VI direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977 che attualmente corrisponde all'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE) ha inteso utilizzare la locuzione « e simili » volendo in tal senso indicare esplicitamente che possono rientrare nella citata disposizione esentativa dell'articolo 10, n. 21), anche altri organismi non espressamente indicati dalla stessa norma che perseguono le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che, unitamente, forniscono una serie di servizi dall'alloggio (principale) al vitto, vestiario e a tutte le altre prestazioni accessorie.

In sostanza, la predetta disposizione di esenzione andrebbe interpretata tenendo nella dovuta considerazione la circostanza che i destinatari dell'iniziativa risultano

essere soggetti particolarmente disagiati socialmente e che, conseguentemente, le stesse attività si configurano di rilevante utilità sociale.

Lo stesso legislatore, nel fare esplicito riferimento alle « prestazioni proprie » ha inteso far riferimento all'aspetto oggettivo dell'attività e lo stesso carattere oggettivo della disposizione contenuta nel citato articolo 10, n. 21), è stato ribadito dall'Amministrazione finanziaria anche con riferimento all'aspetto soggettivo, nel senso che, ai fini dell'esenzione dell'IVA, non rileva la natura giuridica del soggetto che effettua le prestazioni.

Una deroga a detto orientamento è prevista nell'eventualità in cui il medesimo servizio venga reso da cooperative sociali o loro consorzi, in quanto dal 1° gennaio 2016, ai sensi della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per il 2016), per i contratti stipulati dalla medesima data e relativi alle prestazioni di cui ai numeri

18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese a favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter), da cooperative sociali e loro consorzi, si applica l'IVA nella misura ridotta del 5 per cento.

Pertanto, generalmente le prestazioni fornite nel loro complesso ai cittadini stranieri migranti o che richiedono asilo politico in Italia, consistente nel servizio di accoglienza ed assistenza degli stessi, configura una più complessa e globale attività che ricomprende una serie di servizi che, agli effetti fiscali, non possono essere trattati separatamente in presenza, ovviamente, di un compenso unico.

In caso contrario le singole prestazioni potrebbero essere ricondotte, in base alla loro tipologia, nell'ambito delle altre disposizioni di esenzione previste dal citato articolo 10 oppure andrebbero assoggettate al tributo ad aliquota propria.

ALLEGATO 4

5-11483 Busin: Iniziative per evitare che cittadini extracomunitari residenti in Italia possano dichiarare familiari fiscalmente a carico attraverso autocertificazione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia che, in base alla normativa vigente, gli stranieri cittadini di Paesi extraeuropei residenti in Italia possono dichiarare, ai fini IRPEF, familiari fiscalmente a carico mediante specifica autocertificazione, senza alcun controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazione dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono state prorogate le disposizioni che consentono ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (ossia le autocertificazioni) relativamente agli Stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

A parte dell'Onorevole interrogante, tenuto conto dell'impossibilità di effettuare controlli nei Paesi di origine di questi soggetti circa l'effettiva presenza o meno di questi familiari a carico, i residenti stranieri godrebbero di un regime agevolativo ingiustificato rispetto ai contribuenti di cittadinanza italiana, nei confronti dei quali, al contrario, l'amministrazione finanziaria effettua un monitoraggio puntuale ai fini del contrasto all'evasione fiscale.

Pertanto, l'Onorevole chiede di sapere: «...quali provvedimenti intenda tempestivamente assumere al fine di modificare le disposizioni attualmente vigenti, in modo da evitare che i cittadini di Paesi extracomunitari residenti in Italia possano dichiarare familiari fiscalmente a carico at-

traverso una semplice autocertificazione, senza un adeguato controllo da parte dell'amministrazione finanziaria ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si riferisce quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) indica, alle lettere *a)* e *b)*, le detrazioni per il coniuge a carico, alla lettera *c)*, le detrazioni per figli a carico e, alla lettera *d)*, le detrazioni per altri familiari a carico.

Il comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR stabilisce che un familiare, per essere considerato a carico di un altro, deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, nonché delle retribuzioni ivi specificatamente indicate.

L'articolo 1, comma 1325, della legge n. 296/2006 ha introdotto una specifica regolamentazione per i cittadini extracomunitari, fiscalmente residenti in Italia, che richiedono le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, sia attraverso il sostituto d'imposta, sia con la dichiarazione dei redditi.

Invero, per i cittadini extracomunitari fiscalmente residenti in Italia, è lo stesso comma 1325 a prevedere la documentazione necessaria per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia.

Nel dettaglio, la documentazione può essere alternativamente formata da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine,

con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

d) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale, dal consolato italiano nel paese di origine.

Il successivo comma 1326 stabilisce che: «la richiesta di detrazione per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione, qualora i dati certificati debbano essere aggiornati».

Ciò premesso, la documentazione descritta al comma 1325, ove necessaria, certifica la situazione dei familiari per i quali si chiedono le detrazioni.

Le disposizioni contenute nei cennati commi 1325 e 1326 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006 contengono, a regime, una disciplina connotata da uno spiccato carattere di specialità rispetto alla normativa generale vigente in materia di documentazione amministrativa.

Dette disposizioni risultano costituire la normativa di riferimento che disciplina, in via esclusiva, la documentazione necessaria e sufficiente che i cittadini extracomunitari, fiscalmente residenti in Italia, devono esibire per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR, salvo il caso di coniuge e figli anagraficamente residenti in Italia.

Coerentemente con la disciplina richiamata, nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730/2017, viene precisato che è necessario indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affidamento preadottivo, e degli altri familiari a carico e che i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione

attestante lo status di familiare come declinata nel menzionato comma 1325 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006.

In sostanza, nella fase dichiarativa, la situazione dei familiari per i quali si chiedono le detrazioni viene rappresentata attraverso la documentazione descritta al menzionato articolo 1, comma 1325, della legge n. 296 del 2006.

La richiesta di codice fiscale può essere effettuata dal soggetto tenuto all'indicazione del codice fiscale del familiare a carico in dichiarazione dei redditi, e prevede apposita dichiarazione che attesti la motivazione della richiesta stessa. Se la richiesta è per un minore o per un soggetto con limitata capacità di agire, il genitore o altro rappresentante deve esibire un proprio documento d'identità valido e un'attestazione d'identità della persona a cui si riferisce la richiesta.

Per il rilascio del codice fiscale a familiari non residenti di soggetti extra comunitari, è prassi operativa consolidata degli Uffici Territoriali dell'Agenzia delle Entrate richiedere l'attestazione prodotta dal consolato in Italia del Paese di provenienza.

Tali adempimenti attengono al solo rilascio del codice fiscale.

Ciò non toglie che, in fase di controllo della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio possa richiedere la documentazione attestante lo *status* di familiare, sopra richiamata.

È, infine, opportuno precisare che le disposizioni richiamate dall'Onorevole interrogante riguardano aspetti non strettamente connessi alla sola richiesta di detrazioni per carichi di famiglia ma, più in generale, le modalità di utilizzo, da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia, delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Pertanto, qualsiasi iniziativa normativa di modifica della disciplina vigente necessita di opportuni approfondimenti istruttori tenuto conto che sulla materia si registra la preminente competenza di altre Amministrazioni.

ALLEGATO 5

5-11501 Pesco: Dati concernenti i *deferred tax asset* (DTA) delle banche e i relativi crediti di imposta.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con il *question time* in esame gli Onorevoli Interroganti nel rilevare che secondo fonti di stampa le DTA (*deferred tax asset*), ovvero imposte anticipate che per le banche si trasformano automaticamente in crediti d'imposta in caso di perdite fiscali, generando minori entrate per l'Erario, consentirebbero alle banche di recuperare parte delle svalutazioni operate sui crediti non più esigibili, chiedono, in particolare, di fornire i dati relativi a: « la quantificazione esatta dell'ammontare del saldo residuo dei crediti d'imposta delle banche con sede in Italia... al 31 dicembre 2016... »; « la consistenza delle DTA maturate dal sistema bancario dal 2008 al 2016 e la stima per gli anni dal 2017 e seguenti »; « l'ammontare di DTA utilizzate dal sistema bancario in detrazione di imposte e/o rimborso » nel medesimo periodo, nonché la relativa stima per gli anni dal 2017 e seguenti.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia si riferisce quanto segue.

Preliminarmente, occorre far presente che il regime di trasformazione delle DTA in crediti di imposta è previsto solo per le DTA relative a svalutazioni crediti, avviamenti e immobilizzazioni immateriali.

L'ammontare di DTA è cresciuto significativamente per le banche italiane durante il periodo della crisi economica per effetto soprattutto delle maggiori rettifiche di valore su crediti registrate in quella fase, tenuto conto del fatto che il regime fiscale in vigore fino al 2015 consentiva una deducibilità solo parziale di tali svalutazioni nell'anno in cui si manifestavano. La trasformazione delle DTA ha consentito, pertanto, di compensare un effetto

distorsivo che si sarebbe creato per le banche italiane a seguito dell'entrata in vigore di Basilea 3, che prevede una deduzione dai fondi propri delle DTA che dipendono dalla redditività futura.

Con specifico riferimento al primo quesito, relativo alla quantificazione dell'ammontare del saldo residuo dei crediti d'imposta delle banche con sede in Italia al 31 dicembre 2016, l'istituto ha fatto presente che a tale data lo *stock* di DTA delle banche italiane che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 214 del 2011 – e pertanto trasformabili in credito d'imposta al verificarsi delle condizioni ivi previste – ammontava a circa 40 miliardi di euro.

In ordine alla consistenza delle DTA maturate dal sistema bancario dal 2008 al 2016, la Banca d'Italia ha fornito la serie storica delle DTA delle banche italiane che rientrano nell'ambito di applicazione della citata legge, a partire da dicembre 2012 (data di inizio della segnalazione), con cadenza semestrale.

DATA Stock DTA	(mln euro)
31 Dicembre 2012	32.173
30 Giugno 2013	32.113
31 Dicembre 2013	43.270
30 Giugno 2014	36.995
31 Dicembre 2014	45.175
30 Giugno 2015	41.452
31 Dicembre 2015	41.645
30 Giugno 2016	40.363
31 Dicembre 2016	39.858

Riguardo alle possibili dinamiche future, la Banca d'Italia ha evidenziato che per effetto delle innovazioni normative

introdotte con il DL 83/2015, convertito dalla legge 132/2015 – che hanno modificato il regime di deducibilità delle rettifiche di valore su crediti e la trasformabilità in crediti d'imposta delle DTA relative ad avviamenti e altre attività immateriali – lo *stock* di DTA trasformabili è destinato a ridursi progressivamente negli anni futuri.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di informazioni concernenti l'ammontare di DTA « utilizzate dal sistema bancario in detrazione di imposte e/o rimborso » dal 2008 al 2016 e la stima per gli anni dal 2017 e seguenti, l'Agenzia delle Entrate riferisce che i dati relativi alle DTA sono in via generale desumibili dai

bilanci civilistici delle banche, che non sono nella disponibilità dell'Anagrafe tributaria.

I dati che possono essere forniti dalla Agenzia delle entrate sono quelli relativi alle DTA trasformate in crediti d'imposta nell'anno, che possono essere fruiti o in compensazione o a rimborso.

Al riguardo, l'Agenzia segnala che, comunque, gli anzidetti dati, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi, non sono immediatamente disponibili, in quanto per la loro estrazione è necessaria una più complessa attività che richiede il supporto del *partner* tecnologico.

Per questi motivi non è possibile ottenere, nei tempi stretti richiesti dagli Interroganti tali informazioni.